Protocollo, data e fascicolo da citare sempre nella risposta

Provincia di Cuneo
Prot.N.0063131 11/08/2017
F. 2017 09.11/000011-04
Tit. 09.11 Partenza

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: urp@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
Ufficio Protezione Civile
MG/gg
E-mail: ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it
Via M. D'Azeglio 8 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445229 – Fax 0171.697786

Rif. progr. int._____ Classifica: _____

Allegati n.___ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec._____

Ai Comuni
della Provincia di Cuneo

Alla Provincia di Cuneo
Settore Viabilità
c.a.: Dirigenti di settore
c.a.: Capi reparto

E, p.c.:

Spett.le Regione Piemonte – Settore protezione civile e AIB

Spett.le Prefettura – UTG di CUNEO

Spett.le Comando Prov.le Vigili del Fuoco

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo

OGGETTO: Trasmissione determinazione chiusura stato massima pericolosità incendi boschivi a partire dal giorno 11 agosto 2017.

Si trasmette, in allegato alla presente, la Determinazione dirigenziale n° 2589 del 10 agosto 2017 della Regione Piemonte relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Massimiliano GALLO)

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Provincia di Cuneo

REGIONE PIEMONTE

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 2589 DEL: 10\8\2017

Codice Direzione: A18000 Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10 Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: LICINI FRANCO

Oggetto

Revoca dello stato di massima pericolosita' per gli incendi boschivi sulle province di Alessandria, Asti, Cuneo, a partire dal giorno 11 agosto 2017 Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:
"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione del divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:
"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

considerato che l 'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:
"La violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 1925 del 21.06.2017, con la quale era stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, su tutto il territorio regionale;

vista la determinazione dirigenziale n. 2001 del 28.06.2017 con la quale era stato revocato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi nelle province di Torino, Biella, Novara, Verbania e Vercelli,

valutato che la cessazione delle condizioni di massima pericolosità per incendi boschivi sul territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo CHIUSURA dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, a partire dal giorno 11 agosto 2017, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente
Dott.ssa Cristina RICALDONE

Il Dirigente del Settore
dott. Franco LICINI

